

## MANOVRA COSIDDETTA "SALVA ITALIA"

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore rilevanza fiscale della cosiddetta "Manovra salva-Italia":

### **IRAP – DEDUZIONE**

**Dal 2012**, potrà essere **dedotto dal reddito d'impresa, l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente**. Sempre a decorrere dal 2012, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni, assunti anche prima del 2012, a tempo indeterminato e per le lavoratrici la deduzione base passa da € 4.600,00 a € 10.600.

**La deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte dirette del 10%** rimane valida, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, per la **sola quota imponibile di interessi passivi e oneri assimilati**.

### **INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO**

**La detrazione del 36% rientra a regime** e ripercorre a grandi linee le regole già vigenti. Pertanto il tetto di spesa è fissato a **€ 48.000** per unità immobiliare e la detrazione **va divisa in 10 anni ma non è più prevista la rateazione abbreviata per i soggetti con età superiore a 75 anni**. In caso di vendita dell'immobile il venditore può continuare a detrarre il 36% ovvero scegliere di trasferirlo all'acquirente.

In caso di decesso del beneficiario la detrazione passa agli eredi ma solo se mantengono la detenzione dell'immobile che gode dell'agevolazione.

**È altresì prorogata per tutto l'anno 2012 la detrazione fiscale del 55%** per interventi finalizzati al risparmio energetico la quale si applicherà anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. A decorrere dal 2013 le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare del 36%.

### **CONDONO 2002 E PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO**

Viene prorogato dal 31.12.2012 al 31.12.2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non rimosse con condoni e sanatorie di cui alla L. 289/2002.

### **STUDI DI SETTORE**

Dal 2011 e annualità successive ai contribuenti soggetti agli Studi di settore che risultano congrui e coerenti sono confermati i benefici più sotto riportati:

- preclusione degli accertamenti basato sulle presunzioni semplici;
- riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- determinazione sintetica del reddito solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato

### **LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI – PROROGA**

In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, se non sia intervenuta decadenza.

### **CONTROLLO AUTOMATICO E FORMALE – DILAZIONE – SOPPRESSIONE DELLA GARANZIA**

Viene soppresso l'obbligo di prestazione della garanzia per importi superiori a € 50.000 per usufruire della rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatico o formale delle dichiarazioni.

### **VENDITA DEL BENE PIGNORATO O IPOTECATO DA PARTE DEL DEBITORE**

Il debitore può vendere il bene ipotecato o pignorato con il consenso dell'agente della riscossione, cui va versato l'intero corrispettivo.

### **ACCERTAMENTO – EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE**

È prevista l'irrogazione della sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero in materia di imposte sui redditi e IVA, con interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione; tale sanzione si applica solo nel caso in cui si configurino le specifiche fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000 (dichiarazioni false, infedeli, fraudolente con uso di fatture fittizie, occultazione di documenti contabili...)

### **INDICAZIONE CANONE RAI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Le imprese e le società dovranno indicare i dati identificativi dell'abbonamento RAI nel modello UNICO al fine della verifica del pagamento dello stesso

### **TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La soglia massima dell'uso del contante e dei titoli al portatore è fissata a € 1.000 a decorrere dal 6/12/2011; non saranno applicate le sanzioni per le violazioni commesse nel periodo intercorrente tra il 06/12/2011 e il 31.01.2012. Viene posticipato al 31.3.2012 il termine ultimo entro il quale i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000 devono essere estinti o ridotti a tale importo.

## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU (ART. 13)**

È introdotta in via sperimentale a decorrere dal 2012 l'imposta municipale propria a carico dei proprietari di terreni e fabbricati compresa l'abitazione principale. La base imponibile per i **fabbricati/terreni agricoli** è la risultanza dell'applicazione di specifici moltiplicatori alla rendita/reddito domenicale rivalutati.

Per i **terreni edificabili** la base imponibile è individuata nel **valore venale**.

È prevista sull'abitazione principale una maggiorazione della detrazione spettante **pari a € 200** limitatamente al 2012 e al 2013, **nella misura di euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente in tale immobile**, fino ad un ammontare totale **non superiore a € 400**.

L'aliquota ordinaria è pari allo 0,76%, mentre quella ridotta è pari allo 0,4%; tali percentuali potranno essere aumentate e ridotte dai Comuni rispettivamente fino allo 0,3% e allo 0,2%.

Il pagamento dell'IMU verrà effettuato al Comune in due rate di pari importo con le stesse scadenze oggi già previste per l'ICI (16/6 la prima rata e 16/12 la seconda rata), tramite modello F24 con modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. È fissata all'1.1.2012 la decorrenza dell'abrogazione dell'ICI.

## **TASSA SUI BENI DI LUSSO**

### **• Veicoli**

È confermata a decorrere dal 2012 l'introduzione del super bollo per le autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, dovuto se tali veicoli sono di potenza superiore a 185 KW nella misura di € 20 per ciascun KW eccedente 185. E' prevista una riduzione progressiva di tale tassa al 60%, 30% e 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.

L'addizionale non è più dovuta dopo 20 anni dalla costruzione.

### **• Imbarcazioni**

A decorrere dal 1° maggio 2012 è introdotta la tassa annuale di stazionamento a carico dei proprietari, utilizzatori calcolata per ogni giorno o frazione di esso la quale varia a seconda della lunghezza dello scafo.

Per le unità da diporto la tassa annuale di stazionamento è ridotta del 15%, 30% e 45% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni dalla data della loro costruzione.

### **• Aeromobili**

È altresì introdotta l'imposta erariale a carico dei proprietari, utilizzatori di aereomobili privati che varia a seconda del peso massimo al decollo.

## **«SCUDO FISCALE» – IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE**

Con riferimento alle sole attività finanziarie (e non patrimoniali) oggetto di emersione è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per il 2012 e il 2013 l'aliquota è fissata, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille. Il versamento di tale imposta va effettuato dall'intermediario entro il 16 febbraio di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora l'intermediario non sia in condizione di effettuare il recupero della tassa segnala il nominativo del contribuente all'Agenzia delle Entrate.

## **IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO – NUOVA TASSAZIONE**

Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti. L'imposta è pari allo 0,76% del valore dell'immobile. Sempre dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti. L'imposta è pari all'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e all'1,5 per mille dal 2013 del valore delle attività. Il versamento delle nuove imposte dovrà essere effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF e potrà scontare un credito d'imposta per le imposte pagate nello Stato estero.

Le modalità attuative sono demandate all'emanazione di un apposito Provvedimento.

## **CONTRIBUTI IVS – AUMENTO DELLE ALIQUOTE (ART. 24 CO.22)**

Dall'1.1.2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti iscritti nella Gestione Ivs sono aumentate **dell'1,3% per 2012 e poi dello 0,45% per ogni anno fino al raggiungimento del 24%**.

## **PRESCRIZIONE IMMEDIATA DELLA LIRA (ART.26)**

A decorrere dal 6/12/2011 è prevista la prescrizione immediata delle banconote e monete in lire ancora in circolazione.

## **LIBERALIZZAZIONE ORARI ESERCIZI COMMERCIALI (ART.31)**

Viene resa permanente ed estesa su tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista in via sperimentale per i Comuni turistici, previa attuazione con apposite delibere Comunali.